

Serie Ordinaria n. 34 - Lunedì 17 agosto 2020

**D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3487
Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo caseario a
seguito dell'emergenza COVID-19**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.c.m. del 31 gennaio 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e tutti i successivi atti normativi nazionali e regionali conseguenti;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale) e in particolare il Capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti» e gli articoli n. 53 per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti illegali, n. 54 «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali», n. 61 «Disposizioni Comuni», n. 63 «Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti»;
- legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 1 c. 1 stabilisce la durata dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. e in particolare la sezione 3.1 «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» e il punto 20 per quanto riguarda le condizioni di cumulo;
- il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in data 21 maggio 2020 con decisione C(2020) 3482 final la cui base giuridica è costituita dagli articoli dal 53 al 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste inoltre:

- la legge regionale 6 novembre 2015 n. 34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo», in particolare il comma 1 dell'art. 5 «recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari»;
- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 «Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale»;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 4 che individua, tra le finalità delle unità di offerta sociali, quella di prevenire i fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 10 «Politiche della qualità» e l'art. 12 «Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo»;
- la d.g.r. n. 6973 del 31 luglio 2017 «Determinazione in ordi-

ne alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno 2017/2018» con la quale sono definiti i requisiti soggettivi e i requisiti tecnico organizzati degli enti no profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex lege 25/2006» e i successivi aggiornamenti definiti con d.g.r. n. 891 del 26 novembre 2018 «Promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2019/2020. Determinazioni»;

Considerato che la Regione Lombardia in applicazione della normativa non solo regionale ma anche comunitaria sostiene le produzioni di qualità anche al fine di garantire una adeguata e salutare alimentazione della popolazione;

Valutato che il protrarsi delle misure di contenimento del COVID - 19 ha comportato per i produttori e stagionatori delle DOP lombarde con minore capacità di accesso alla grande distribuzione, e minore incidenza sul mercato dal punto di vista delle esportazioni, una crisi economica tale da richiedere un sostegno da parte della Regione;

Valutato altresì che il blocco delle attività imposto dal lockdown per il contenimento del contagio ha determinato un incremento di popolazione indigente, che ha visto compromessa la propria capacità di acquisto anche di generi alimentari di prima necessità;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. e il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (in seguito d.lgs. n. 123/1998);

Stabilito che:

- il regime citato sia rivolto alle DOP prodotte prevalentemente in Lombardia (fonte dati CLAL) e che non incorrono nei benefici derivanti dalle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/591, ovvero: NOSTRANO VALTROMPIA, STRACHITUNT, VALTELLINA CASERA, SILTER, FORMAGGELLA DEL LUINESE, FORMAI DE MUT DELL'ALTA VAL BREMBANA, SALVA CREMASCO, QUARTIROLO LOMBARDO, TALEGGIO, con esclusione del BITTO in quanto la produzione di questa DOP sulla base del disciplinare non è compatibile con i tempi della presente iniziativa;
- i produttori e gli stagionatori delle DOP citate per ottenere il contributo assicurino la fornitura di formaggio DOP, secondo i criteri contenuti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, alle persone indigenti attraverso:
 - i soggetti iscritti nell'elenco annuale approvato da Regione Lombardia sulla base dei criteri definiti con deliberazione di Giunta regionale n. 6973 del 31 luglio 2017 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 26 novembre 2018,
 - i Comuni, i quali possono operare anche in collaborazione coi soggetti iscritti nell'elenco regionale;
- il formaggio conferito ai destinatari, sopra individuati, sia distribuito gratuitamente alla popolazione indigente e ne sia vietata la vendita o qualunque diversa altra destinazione;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza e l'Accordo sottoscritto digitalmente in data 17 dicembre 2018 e avente durata fino al 31 dicembre 2023, che all'art. 9 prevede che:
 - Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27 ter della l.r. 34/1978;
 - Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 che ha approva-

to il programma d'azione 2020 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo prevede che, alle iniziative già definite nel Programma d'azione annuale possono aggiungersi ulteriori misure ad integrazione e completamento del medesimo programma, che troveranno realizzazione nel corso dell'anno qualora istruite e condivise nell'ambito degli organismi tecnici dell'Accordo;

Preso atto dell'approvazione in data 28 maggio 2020 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA – CAR» n. 13008;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Accertato che le risorse necessarie per istituire la presente misura di sostegno trovano copertura nel capitolo 16.01.104.005392 del bilancio regionale per l'annualità 2020;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019 n.26 «Bilancio di Previsione 2020-2022»;

Vista la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 «Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo per le risorse svincolate art. 109, C.1-Ter d.l. 18/2020»;

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'Allegato A «Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo caseario danneggiato dall'Emergenza COVID-19» parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi 3.000.000,00 € che trovano copertura nel capitolo 16.01.104.005392 dell'esercizio finanziario in corso;
- individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e del Registro SIAN, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e l'applicazione del d.lgs. 159/2011 per i controlli antimafia, in qualità di soggetto concedente;
- individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione e del suo allegato;
- dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;
- stabilire che il contributo è concesso nel rispetto del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in 21 maggio 2020 con decisione C(2020) 3482 final con particolare riferimento ai punti 26, 29, 42, 44 della decisione riguardanti le regole del cumulo, del monitoraggio degli aiuti e della loro rispondenza alle condizioni del Temporary Framework;

Ritenuto pertanto di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà nel seguente modo:

- erogazione una prima tranches pari all'80% della dotazione finanziaria regionale a fronte del bando di cui all'allegato A;
- il restante 20% della dotazione finanziaria regionale sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica

richiesta di Unioncamere Lombardia per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;

Precisato che:

- gli aiuti concessi nell'ambito del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuti di cui alla sezione 3.1 punto 22 lett.a) Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovavano alla data del 31 dicembre 2019 in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 che attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente o attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

Dato atto che le agevolazioni del presente regime di aiuto saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Acquisito nella seduta del 16.06.2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n.6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n.8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r.6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato» che si tiene agli atti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vagliate ed assunte come proprie le già menzionate valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di approvare l'Allegato A «Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo caseario danneggiata dall'Emergenza COVID-19» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi 3.000.000,00 € che trovano copertura nel capitolo 16.01.104.005392 dell'esercizio finanziario in corso;

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e del Registro SIAN, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e l'applicazione del d.lgs. 159/2011 per i controlli antimafia, in qualità di soggetto concedente;

4. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione e del suo allegato;

5. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

6. di stabilire che il contributo è concesso nel rispetto

- della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. e in particolare della sezione 3.1 «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» e il punto 20 per quanto riguarda le condizioni di cumulo;

Serie Ordinaria n. 34 - Lunedì 17 agosto 2020

- stabilire che il contributo è concesso nel rispetto del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro approvato in 21 maggio 2020 con decisione C(2020) 3482 final, con particolare riferimento ai punti 26, 29, 42, 44 della decisione riguardanti le regole del cumulo, del monitoraggio degli aiuti e della loro rispondenza alle condizioni del Temporary Framework;

7. di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà nel seguente modo:

- erogazione una prima tranches pari all'80% della dotazione finanziaria regionale a fronte dell'emanazione del bando di cui all'allegato A;
- il restante 20% della dotazione finanziaria regionale sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere Lombardia per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;

8. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

Titolo	Disposizioni per il sostegno del sistema produttivo caseario a seguito dell'Emergenza COVID-19
Finalità	<p>Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi e il Sistema Camerale Lombardo promuovono un regime di sostegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il sistema produttivo locale delle DOP lombarde, - e al contempo, per dare sostegno alla popolazione in difficoltà la cui capacità di acquisto anche dei generi alimentari di prima necessità è stata compromessa a causa del blocco delle attività imposto dal lockdown per il contenimento del contagio. <p>La misura pertanto intende sostenere tutti i caseifici e gli stagionatori dei formaggi Dop elencati: NOSTRANO VALTROMPIA, STRACHITUNT, VALTELLINA CASERA, SILTER, FORMAGGELLA DEL LUINESE, FORMAI DE MUT DELL'ALTA VAL BREMBANA, SALVA CREMASCO, QUARTIROLO LOMBARDO, TALEGGIO; attraverso l'assegnazione di un contributo per la fornitura di formaggio DOP, alla popolazione in difficoltà attraverso i comuni e i soggetti iscritti nell'elenco annuale approvato da Regione Lombardia sulla base dei criteri definiti con deliberazione di Giunta regionale n. 6973 del 31 luglio 2017 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 26 novembre 2018.</p> <p>Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, gestirà l'elaborazione, l'approvazione e la pubblicazione del bando entro il 18 settembre 2020.</p>
RA PRS XI legislatura	<p>ECON 1601 76- Sviluppo di nuovi sbocchi di mercato, internazionalizzazione delle imprese agricole, lotta alla contraffazione e promozione tra le giovani generazioni di corretti stili di vita e alimentazione, anche contro gli sprechi e a favore di una maggior consapevolezza del percorso dalla terra alla tavola</p>
Beneficiari e Destinatari	<p>Sono beneficiari di contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i caseifici produttori e/o stagionatori delle seguenti DOP: NOSTRANO VALTROMPIA, STRACHITUNT, VALTELLINA CASERA, SILTER, FORMAGGELLA DEL LUINESE, FORMAI DE MUT DELL'ALTA VAL BREMBANA, SALVA CREMASCO, QUARTIROLO LOMBARDO, TALEGGIO. <p>Sono stati presi in considerazione quelle tipologie di formaggio che non rientrano nei benefici del Regolamento delegato (UE) 2020/591 e che hanno una produzione prevalente sul territorio lombardo, con esclusione del BITTO in quanto la produzione disponibile sulla base del disciplinare non è compatibile con i tempi della presente iniziativa.</p> <p>E' destinataria della fornitura di prodotti DOP sopra indicati la popolazione in stato di indigenza per il tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti iscritti nell'elenco annuale approvato da Regione Lombardia sulla base dei criteri definiti con deliberazione di Giunta regionale n. 6973 del 31 luglio 2017 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 26 novembre 2018 che faranno da tramite verso la popolazione bisognosa; • dei comuni lombardi anche attraverso i soggetti iscritti nell'elenco di cui sopra.

	<p>Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, gli stessi devono: essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e essere in attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere in regola con il pagamento del diritto camerale; • avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; • avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. <p>Inoltre al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19).</p>
Dotazione Finanziaria	<p>3.000.000,00 € a valere sul capitolo 16.01.104.005392 del bilancio regionale 2020.</p> <p>Le risorse regionali sono destinate a tutte le imprese ammissibili come da presente atto del territorio regionale secondo i criteri di cui alla sezione "Tipologia ed entità del contributo" e alle modalità dettate nel bando.</p>
Tipologia ed entità del contributo	<p>Il contributo per caseifici e stagionatori è calcolato sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del quantitativo di prodotto DOP consegnato alle associazioni accreditate da Regione Lombardia sulla base dei criteri definiti con deliberazione di Giunta regionale n. 6973 del 31 luglio 2017 e dalla deliberazione di Giunta regionale del 27 maggio 2019. - del prezzo di mercato alla produzione delle DOP, comunicato dai Consorzi di tutela e che si tiene agli atti. <p>Per accedere al bando il caseificio e/o lo stagionatore dovrà presentare domanda di partecipazione al bando emanato da Unioncamere Lombardia, dimostrando di possedere i requisiti della sezione "Beneficiari e Destinatari" di cui al presente allegato e ogni altro requisito aggiuntivo contenuto nel già menzionato bando.</p> <p>Successivamente all'approvazione della domanda, il caseificio e/o stagionatore per ottenere il pagamento dovrà presentare: 1) apposita ricevuta di consegna vidimata dai Comuni o dai soggetti iscritti all'elenco regionale predetto, a cui è stato consegnato il prodotto; 2) attestazione del soggetto consegnatario recante le modalità di distribuzione e il numero e la tipologia destinatari finali del prodotto.</p> <p>La consegna del prodotto dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste per legge e specifiche per la conservazione di quella particolare Dop.</p> <p>Il valore del contributo non potrà essere superiore a 50.000,00 € per beneficiario e per tipologia di produzione. In ogni caso il</p>

	<p>contributo non può eccedere il 20% del valore calcolato per caseificio/trasformatore ottenuto moltiplicando la produzione certificata dall'Organismo di Controllo 2019 per il prezzo di mercato all'ingrosso della DOP definito nel bando.</p> <p>In mancanza di dati si potranno utilizzare i dati certificati 2018.</p> <p>Il valore minimo del contributo è pari a 1.500,00 €.</p> <p>Il limite di 50.000,00 € per tipologia di prodotto fornita da uno stesso produttore o stagionatore potrà essere superato solo unicamente nel caso in cui il criterio di riparto sopra descritto non esaurisca la dotazione finanziaria a disposizione del bando, ovvero di 3.000.000,00 €.</p> <p>In tal caso la dotazione finanziaria residua verrà riassegnata ai beneficiari in modo proporzionale sulla base delle richieste pervenute in fase di adesione al bando.</p> <p>I destinatari dei prodotti DOP, ovvero i soggetti iscritti nell'elenco annuale approvato da Regione e i Comuni, come riportato nella sezione "Beneficiari e Destinatari", dovranno garantire idonea conservazione del prodotto secondo le vigenti disposizioni e la consegna alla popolazione in difficoltà. Dell'avvenuta consegna ai destinatari finali, cioè alla popolazione in difficoltà dovrà essere redatta apposita rendicontazione complessiva da consegnare a Unioncamere Lombardia secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel bando.</p> <p>Il prodotto acquisito dai destinatari dovrà essere assegnato gratuitamente e non destinato alla vendita o a qualunque altro tipo di utilizzo non compreso nella presente deliberazione.</p>
Regime di aiuto	<p>Le agevolazioni da concedere ai Caseifici produttori e/o stagionatori di DOP, individuate nel presente allegato, sarà assegnato nell'ambito del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro, approvato con Decisione C (2020) 3482 final del 21.5.2020.</p> <p>I soggetti iscritti nell'elenco annuale approvato da Regione e i Comuni sono meri intermediari e per essi non si configura l'applicazione della normativa sugli aiuti di stato. L'applicazione è altresì esclusa per la popolazione indigente.</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione e la pubblicazione di un bando da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento in coerenza con i criteri di cui al presente atto.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>Le domande di partecipazione alla misura devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it.</p> <p>Le domande che superano l'istruttoria amministrativa-formale (finalizzata a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando) saranno ritenute ammissibili al contributo.</p> <p>Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 45 giorni dalla finestra di presentazione delle domande.</p>

Soggetto Gestore	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuto, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agire nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; • effettuare l'attività di istruttoria per assicurare il rispetto del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e del registro SIAN. • realizzare la misura secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; • predisporre la documentazione per assolvere agli obblighi e alla responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione IV della Comunicazione C(2020) 1863 final e s.m.i.; • espletare l'attività di istruttoria e controllo ex Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e del Registro SIAN, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e l'applicazione del D.Lgs. 159/2011 per i controlli antimafia, in qualità di soggetto concedente. <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in due tranche ossia l'80% all'approvazione del bando e il restante 20% sulla base delle richieste di contributo e dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le assegnazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 novembre 2020 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2020, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima della scadenza finale.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo è concesso ed erogato ai beneficiari da Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio competenti territorialmente, in un'unica soluzione.</p> <p>In caso di economie, le risorse possono essere utilizzate da Unioncamere, anche previa emanazione di ulteriore bando sempre nell'ambito delle finalità e dei criteri del presente atto.</p> <p>Nel caso in cui le richieste di contributo superassero la dotazione finanziaria, il contributo potrà essere ripartito proporzionalmente al numero dei richiedenti.</p>